

CAPITOLATO D'ONERI
REGOLANTE
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PER ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI

ART. 1
OGGETTO DURATA DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di **ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI** residenti nel territorio comunale e segnalati dai Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale.

La durata dell'appalto è di 24 mesi dall'effettivo inizio del servizio, salvo, in ogni caso, l'insindacabile facoltà dell'Ambito Territoriale n. 3 di risolvere in qualsiasi momento il contratto previo avviso di 30 giorni a mezzo raccomandata A.R nei casi previsti dal successivo art. 14.

Il controllo sul rispetto delle applicazioni contrattuali è demandato alla struttura di ambito meglio definita all'art. 5 del presente capitolato.

ART. 2
CARATTERISTICHE QUANTITATIVE E PREZZO DEL SERVIZIO

Il servizio deve garantire l'assistenza a 120 utenti anziani, e/o diversamente abili. Il costo presunto è di € 453.391,15, I.V.A. compresa, se e in quanto dovuta, con un numero di ore previste complessive non inferiori a 33.000.

L'impresa che risulta aggiudicataria del presente appalto dovrà garantire il servizio durante tutto il periodo di affidamento senza alcuna interruzione e secondo i piani personali di intervento stabiliti per ciascun utente.

ART. 3
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

ASSISTENZA DOMICILIARE

- a) **Aiuto alla persona**
 - a1) Igiene della persona
 - a2) Cambio, lavaggio e stiratura biancheria personale
 - a3) Nutrizione (aiuto nell'assunzione dei pasti)
 - a4) Sostegno per l'autosufficienza della persona nelle attività giornaliere
 - a5) Aiuto ad una corretta deambulazione
 - a6) Aiuto nel movimento degli arti invalidi
 - a7) Aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi
- b) **Educazione all'autonomia**
 - Educazione all'autogestione dei tempi e ritmi della giornata
- c) **Igiene ambientale**

-
- c1) preparazione dei pasti
 - c2) pulizia della casa
 - c3) pulizia della biancheria
 - c4) spesa
 - d) **Servizi esterni**
 - d1) disbrigo pratiche
 - d2) attività di integrazione sociale
 - e) **Servizi alla famiglia**
 - e1) accompagnamento passeggiate
 - e2) aiuto alla famiglia

ART. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Come meglio definito nelle norme di gara le imprese debbono presentare nell'offerta un proprio progetto organico indicando gli strumenti operativi, le professionalità necessarie, le modalità di autocontrollo e la metodologia di lavoro per lo svolgimento delle suddette attività.

Gli utenti che usufruiscono del servizio saranno nominativamente indicati dall'ufficio di Piano tramite la struttura preposta.

L'Impresa che risulterà aggiudicataria del presente appalto dovrà impegnarsi a definire con la struttura dell'ambito preposta i programmi mensili di lavoro per ogni singolo assistito secondo le modalità definite al successivo art. 5.

I programmi predisposti vincolano l'Impresa all'esatto adempimento di quanto previsto, fatti salvi gli interventi che si renderanno necessari per il mutare delle condizioni degli assistiti ed eventuali interventi d'urgenza secondo le modalità definite al successivo art. 5.

Fermo restando le articolazioni del servizio secondo il progetto presentato dall'Impresa aggiudicataria, comunque dovrà garantirsi che:

- l'Impresa aggiudicataria dell'appalto metta a disposizione, contestualmente all'inizio del servizio, una propria struttura tecnica di direzione e coordinamento (formata da almeno una unità presente sul territorio, non oberata dal rapporto operativo diretto sull'utente e con titolo di studio non inferiore al diploma universitario su materie attinenti) che interfacerà tra gli operatori, la struttura comunale ed avrà il compito:
 - di fornire il necessario supporto tecnico, logistico e di elaborazione dei report degli operatori sui singoli piani di intervento personale sull'utente;
 - di essere presente nel lavoro di equipe;
 - di svolgere le proprie funzioni di direzione e coordinamento presso locali dell'amministrazione con l'onere per l'impresa delle spese di gestione;
- tutta l'attività svolta dalla Ditta sia oggetto di relazione trimestrali da trasmettere all'ambito territoriale di cui al successivo art. 5.
- All'ambito territoriale siano riconosciute ampie facoltà di controllo anche nel domicilio dell'utente, da attuarsi nelle forme più opportune;

- l'Impresa aggiudicataria dell'appalto comunichi all'ambito territoriale i nominativi degli operatori impiegati nei servizi, le condizioni contrattuali, le mansioni, nel rispetto del progetto presentato per concorrere alla gara;
- l'Impresa aggiudicataria garantisca la continuità di rapporto tra l'assistito e l'operatore, nell'ambito del piano di lavoro da attuare, prevedendo nel caso in cui fosse attuata la rotazione del personale impiegato sul caso, un periodo di compresenza degli operatori coinvolti;
- le eventuali sostituzioni, avvengano tra operatori di pari professionalità ed esperienza e tempestivamente comunicate.

ART. 5

STRUTTURA DI AMBITO PREPOSTA AL CONTROLLO

Il Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale ha facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare controlli in ordine al regolare svolgimento delle prestazioni e di chiedere la sostituzione di operatori in caso di inadempienza o in presenza di situazioni di incompatibilità lesive del buon andamento del servizio.

Il controllo sull'osservanza delle clausole contrattuali è demandato al servizio sociale di ambito che per il controllo diretto sarà supportato in particolare dal Responsabile incaricato.

Il Responsabile curerà i rapporti operativi con l'impresa affidataria definendo anche i piani di intervento personali per ciascun utente dai quali si dovranno evincere i servizi necessari ed i tempi assegnati. Tali piani dovranno essere costantemente monitorati ed eventualmente modificati a seguito di verifica dell'equipe.

Il Responsabile curerà inoltre la costante supervisione del servizio effettuato dall'Impresa verificando:

- la rispondenza alle indicazioni date dal servizio;
- l'attuazione completa della proposta progettuale con cui è risultata aggiudicataria.

ART. 6

PERSONALE INCARICATO DALLA DITTA

L'Impresa che risulta aggiudicataria del presente appalto dovrà garantire il corretto espletamento del servizio con proprio personale nel numero definito nella formulazione dell'offerta, che consenta di raggiungere risultati ottimali relativamente alla sicurezza di lavoro ed efficacia dei risultati.

La Ditta aggiudicataria assumerà personale già formato e con titoli professionali adeguati alla mansione svolta e dovrà sempre garantire il servizio richiesto, anche con sostituzioni temporanee in caso di assenze e malattie, con operatori aventi la qualifica professionale equivalente, al fine di garantire la completa funzionalità e sicurezza del servizio di cui trattasi.

La ditta, in base al principio di salvaguardia dell'occupazione, si dovrà impegnare a verificare preventivamente la possibilità di assumere personale già impiegato dall'impresa titolare dell'appalto immediatamente precedente.

ART. 7

CONTRATTI DI LAVORO, ASSICURAZIONI SOCIALI, PREVENZIONE INFORTUNI

La ditta dovrà osservare le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro stabilite dalle vigenti leggi e dal CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi (come previsto dalla L. 327/2000).

I suddetti obblighi vincolano la ditta indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione nonché da ogni altra sua qualificazione giuridica.

ART. 8

ORARI

L'orario in cui dovranno essere effettuate le prestazioni dell'assistente domiciliare è compreso tra le ore 8,00 e le ore 18,00, nei giorni dal lunedì al Venerdì, e tra le ore 8,00 e le ore 13,00 il sabato, salvo casi eccezionali valutati singolarmente sentiti i Servizi Sociali dell'Ambito.

L'orario delle prestazioni è comunque flessibile ed è facoltà del coordinamento dell'aggiudicatario indicare la ripartizione oraria secondo le esigenze di volta in volta emergenti.

ART. 9

DANNI A PERSONE E COSE

Sarà obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione del servizio, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti e di chiunque altro, al fine di non produrre danni a beni pubblici e privati. Rimane espressamente convenuto che l'Impresa, in caso d'infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, dalle quali sono sollevati nella forma più completa l'Ambito Territoriale e il suo personale, e che resterà a carico dell'Impresa stessa il risarcimento dei danni.

ART. 10

FATTURAZIONI E PAGAMENTO DEI COMPENSI

Il pagamento del compenso dovuto per l'esecuzione del servizio avverrà entro 60 giorni a mezzo mandato della Ragioneria del Comune capofila di

Francavilla Fontana, sulla base delle fatture emesse mensilmente dalla ditta aggiudicataria e vistate per il controllo di regolare esecuzione, dal Responsabile.

L'importo delle fatture mensili è definito dalle effettive ore di lavoro prestato direttamente sull'utente dagli operatori oltre che dalle ore di coordinamento rese necessarie per l'attività. Alle fatture dovranno essere allegati i fogli di attività comprendenti le prestazioni effettuate

Art. 11

CONTRIBUZIONE AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, effettuare il versamento di € 30,00 a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità:

1. mediante versamento on-line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve allegare alla busta A) copia stampata dell'email di conferma trasmessa dal sistema di riscossione;
2. mediante versamento sul c/c postale n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." via di Ripetta 246, 00186 Roma (CF 96163520584) presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
il codice fiscale del partecipante;
il CIG che identifica la procedura.

A comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve allegare nella busta A) la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>

ART. 12

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto con il presente appalto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ambito Territoriale, salvo maggiori danni accertati. L'Ambito Territoriale si riserva la facoltà di esaminare la possibilità di subappalto totale del servizio, per cause di forza maggiore, e di concedere o meno l'autorizzazione per un periodo di tempo limitato, a sua totale discrezione.

ART. 13 SCIOPERI

In caso di sciopero del personale utilizzato la ditta stessa è tenuta a comunicare il disservizio, con 5 giorni di anticipo, all'amministrazione ed ai singoli utenti .

ART. 14 CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

Deposito cauzionale provvisorio l'offerta presentata dall'Impresa deve essere, accompagnata da una cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell'importo posto a base d'asta.

Il deposito cauzionale provvisorio potrà essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere presentata contestualmente alle offerte e dovrà avere una validità minima di 90 giorni decorrenti dalla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerte.

Deposito cauzionale definitivo: prima della stipula del contratto l'aggiudicatario deve costituire cauzione nella misura del 5% dell'ammontare del contratto annuo aggiudicato, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penali eventualmente comminate.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per le Ditte in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,.

Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali dell'Impresa aggiudicataria.

La cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione bancaria e assicurativa.

La Ditta o Cooperativa è tenuta ad assicurare il personale e gli utenti serviti con apposita polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso il personale utilizzato (RCO) per un massimale di €. 1.500.000,00 unico.

ART. 15 INADEMPIENZA E RISOLUZIONE

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza dell'Impresa agli obblighi e/o condizioni del presente capitolato, l'Ambito Territoriale inoltrerà all'Impresa diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore e/o contestazione di addebiti con termine a controdurre di almeno giorni 15 (quindici). Trascorso inutilmente detto termine, l'Ambito Territoriale potrà, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:

applicare una sanzione a titolo di penalità pari a € 100,00
avviare la procedura di revoca e/o recesso contratto.

Qualora l'Impresa, nel corso del contratto risulti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori, il pagamento delle fatture, sarà subordinata alla regolarizzazione del debito in questione comprensivo degli accessori.

Nei casi di inadempienza da parte dell'Impresa agli obblighi retributivi nonché a quelli relativi al trattamento giuridico del personale, è facoltà dell'Ambito Territoriale, previa comunicazione all'Impresa, all'ispettorato del Lavoro, all'INPS e all'INAIL di operare una trattenuta cautelativa fino ad un massimo del 30% del dovuto.

Il pagamento della somma trattenuta sarà effettuato non appena sia fornita la prova dell'adempimento degli obblighi predetti e l'Impresa non potrà vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti fattispecie:

- Cessione del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui l'impresa sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica.
- In caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
- Inosservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 11 del presente Capitolato;
- Ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi.
- Interruzione non motivata di servizio.
- Applicazione di 3 penali per una stessa delle violazioni previste dall'art. 15.
- Ulteriore inadempienza della impresa appaltatrice dopo la comminazione di 6 penalità complessive.
- cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente capitolato,
- gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento delle attività di assistenza domiciliare che pregiudichino il raggiungimento delle finalità di recupero e di integrazione sociale propria di tale attività

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Ambito Territoriale in forma di lettera raccomandata.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Comune del risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto l'Ambito Territoriale affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto,

alla Impresa aggiudicataria oppure potrà scegliere di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni.

ART. 16 PENALITA'

L'Impresa nell'esecuzione dei servizi previsti nel presente Capitolato avrà obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato l'Amministrazione si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- Euro 78,00 per mancata sostituzione di un operatore assente dal servizio per malattia, ferie o altra causa (oltre il primo giorno);
- Da Euro 52,00 a Euro 520.00 per ritardo nell'adempimento della prestazione;
- Euro 52,00 per ogni mese o frazione di mese di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione da parte del Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale ai sensi dell'art. 5 (facoltà di controllo);
- Da Euro 52,00 a Euro 520.00 secondo la gravità a seguito di comportamento scorretto e/o sveniente nei confronti degli utenti assistiti;
- Da Euro 52,00 a Euro 520.00 in caso di inosservanza agli obblighi di comunicazione ed informativa di cui all'art. 4 (modalità di esecuzione dei servizi);
- Da Euro 52,00 a Euro 1.033.00 in caso di mancato e/o insufficiente espletamento di un servizio fra quelli indicati nel presente capitolato.

Competente alla irrogazione della sanzione pecuniaria è il Responsabile del Servizio Sociale, previa comunicazione scritta.

ART. 17 APPLICAZIONE PENALITA'

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro i trenta giorni dalla comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. trascorso i quali l'Ambito Territoriale si potrà rivalere sulla cauzione prestata e/o per detrazione sul pagamento immediatamente successivo.

E' comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Impresa di richiedere, con raccomandata A.R., contestualmente alle controdeduzioni da far pervenire all'Ambito Territoriale entro giorni 15 (quindici) dall'avvenuta contestazione, un contraddittorio delle parti, in presenza del Responsabile e dell'incaricato preposto dall'Impresa. Di tale contraddittorio si redigerà opportuno verbale.

ART. 18 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'Ambito Territoriale in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per:

- o far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio;
- o coprire le spese di indizione di una nuova gara di appalto per il nuovo affidamento del servizio;
- o soddisfarsi per il pagamento delle penalità contestate non versate dall'impresa.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione esecuzione del contratto di appalto sarà competente il foro di Brindisi. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 NORMA FINALE DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato si fa esplicito rinvio al codice civile ed alla normativa vigente in materia.